REGOLAMENTO (CEE) N. 441/77 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 1977

recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 851/76 che fissa una tassa di compensazione sulle importazioni nel Belgio, in Germania, nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi di alcole etilico di origine agricola ottenuto in Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 46,

considerando che il regolamento (CEE) n. 851/76 della Commissione, del 9 aprile 1976, che fissa una tassa di compensazione sulle importazioni nel Belgio, in Germania, nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi di alcole etilico di origine agricola ottenuto in Francia [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1987/76 [2], ha istituito una tassa di compensazione che viene riscossa negli Stati membri importatori interessati all'atto dell'immissione in consumo, salvo nel caso che la Francia applichi detta tassa all'esportazione; che tale regolamento ha per scopo di risolvere le difficoltà originate dalla concessione, da parte della Francia, di un aiuto all'esportazione di alcole;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 851/76, la Commissione segue in permanenza l'evoluzione degli scambi dei prodotti in causa ed adatta, se del caso, l'aliquota della tassa di compensazione tenendo conto degli elementi considerati per la sua fissazione;

considerando che gli avvenimenti di ordine monetario intervenuti dopo l'ultima modifica del regolamento (CEE) n. 851/76 rendono necessario un riadattamento dell'aliquota della tassa di compensazione;

considerando che l'alcole di cereali prodotto in Francia è venduto all'esportazione ad un livello di prezzo superiore a quello degli altri alcoli esportati; che è pertanto opportuno applicare a tale prodotto una tassa di compensazione ridotta; che, per garantire la corretta applicazione del regime istituito dal regolamento (CEE) n. 851/76, occorre disporre che la Francia istituisca misure di controllo adeguate alla fabbricazione ed alla spedizione dell'alcole in causa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 851/76 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

« Le competenti autorità francesi adottano le misure necessarie per controllare la fabbricazione e la spedizione dell'alcole etilico ottenuto da cereali e ne informano la Commissione e gli altri Stati membri. Essi vigilano in particolare affinché il documento emesso per attestare il carattere comunitario del prodotto rechi, nella casella « Designazione delle merci », la dicitura « alcole etilico ottenuto da cereali » completata dall'indicazione della sottovoce tariffaria ex 22.08 B o, secondo il caso, ex 22.09 A II, e affinché tali dati siano autenticati col timbro dell'ufficio doganale francese che rilascia il documento.

La tassa di compensazione ridotta per l'alcole etilico ottenuto da cereali si applica, nello Stato membro di immissione in consumo di cui al paragrafo 1, soltanto previa presentazione del documento di cui al comma precedente completato dalle diciture ivi indicate ».

Articolo 2

L'allegato del regolamento (CEE) n. 851/76 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

---

[1] GU n. L 96 del 10. 4. 1976, pag. 41.
[2] GU n. L 218 dell'11. 8. 1976, pag. 8.

ALLEGATO

Stato membro	Aliquota della tassa per grado e per ettolitro di alcole	
	Alcole etilico ottenuto da cereali	Altri alcoli di origine agricola
Belgio/Lussemburgo	1,1127 FB/Flux	6,393 FB/Flux
Germania (R.f.)	0,0724 DM	0,4162 DM
Francia	0,1513 FF	0,8693 FF
Paesi Bassi	0,0755 Fl	0,4341 Fl